

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO

ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

Il giorno 26 del mese di marzo dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

L'azienda CHERRY FOR FUN Srl rappresentata da Concetta Giglio, legale rappresentante
e
Filcams CGIL rappresentata da Luca De Zolt
Fisascat CISL rappresentata da Elena Maria Vanelli
Uiltucs UIL rappresentata da Gabriele Fiorino

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 da Cherry For Fun srl con sede legale in Vignola (MO), Via della Pace, 64 -P.IVA 03546610365, che applica il CCNL Agenzie di Viaggio (Accordo FIAVET – Confcommercio)

Premesso che

- 1) il presente esame congiunto è stato effettuato in via telematica a seguito alla comunicazione inviata dall'azienda il giorno 23 marzo 2020 mediante mail, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con la quale si informava dell'esigenza di attivare il Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 con la causale "COVID-19";
- 2) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato:

un drastico calo della clientela nel periodo con la conseguente diminuzione del fatturato stimato nel 90%,

disdette della gran parte di eventi già programmati per i mesi da marzo 2020 in poi,

a seguito dei provvedimenti assunti dalle autorità competenti è stata disposta la chiusura al pubblico dell'attività;

- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione e/o la sospensione temporanea dell'attività lavorativa di tutto il personale occupato, pari a **n. 6 lavoratori**, per un periodo dal 16 marzo 2020 al 16 maggio 2020 (9 settimane) secondo le modalità di seguito indicate.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) tale situazione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere al Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. ~~148~~ del 2015 e richiedere l'erogazione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 secondo le modalità previste dall'art. 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- c) la causa per la quale si richiede l'intervento del Fondo di integrazione salariale è la seguente: COVID-19 Nazionale;
- d) Attualmente l'operatività si sostanzia esclusivamente nella gestione degli annullamenti operati dalla clientela per le partenze dei prossimi mesi. E' richiesto pertanto un presidio minimo dell'attività, che comporta una riduzione pressoché totale delle ore lavorabili. L'azienda ha attivato, laddove possibile, per i tempi e la strumentazione disponibile, lo smart-working per due addetti. Alle condizioni date, e per ragioni tecniche non risolvibili nella situazione in atto, l'estensione dello smart-working non è fattibile.

John M. Belli



Le riduzioni e le sospensioni prospettate potranno essere oggetto di riduzione e rientro al lavoro, al mutare della situazione di contesto.

- e) l'azienda presenterà domanda di accesso al FIS nei tempi e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dalle vigenti disposizioni in materia per l'erogazione della prestazione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il tramite della procedura telematica sul portale INPS;
- f) le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo, entro il termine di tre giorni dall'invio della comunicazione preventiva, l'esame congiunto di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento del Fondo integrazione salariale con sospensione a zero ore e/o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, laddove possibile in base alla disponibilità del lavoro da remoto, **dal 16 marzo al 16 maggio 2020 per n. 6 lavoratori** e comunque per un numero complessivo **massimo di ore settimanali pari a n. 215** per il personale.
E più precisamente: n. 4 dipendenti sospesi - n. 2 dipendenti in riduzione nella misura massima del 90%.
- g) saranno posti a zero ore prioritariamente i lavoratori che hanno esaurito ferie e permessi maturati, compatibilmente con la disponibilità dello smart working;
- h) i lavoratori saranno posti in rotazione su attività residuali, laddove non ci sono possibilità tecnologiche la rotazione partirà appena possibile, a fronte di riaperture delle attività e di attivazioni tecnologiche;
- i) l'azienda presenterà richiesta all'INPS per l'erogazione diretta dell'assegno;
- j) l'azienda anticiperà con la retribuzione di marzo (in pagamento entro il 10 aprile 2020) la liquidazione dei ratei di 13ma maturati a carico azienda al 31.3.2020, oltre alla liquidazione della rata di unatantum contrattuale prevista dal CCNL;
- k) l'azienda anticiperà, con la retribuzione di aprile (in pagamento entro il 10 maggio) la liquidazione dei ratei di 14ma maturati a carico azienda al 30.04.2020;

si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di esame congiunto, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto previsto dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Vignola, 26 marzo 2020

CHERRY FOR FUN srl

Il legale rappresentante



CO.SS.


